

CONVENZIONE FRA SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST E LA G.DI VITTORIO SOC. COOP. ONLUS DI MASSA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SOGGIORNI ESTIVI" ANNO 2015

In questo giorno del mese di dell'anno 2015 in Sesto Fiorentino – sede della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest

PREMESSO

che è intenzione della Società della Salute della Zona Fiorentina Nord-Ovest proseguire, in accordo con i Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino, la positiva esperienza avviata negli anni precedenti riguardo la realizzazione del Progetto "Soggiorni estivi" rivolti agli utenti delle strutture residenziali e semi-residenziali per adulti disabili a gestione diretta SDS zona F.na Nord Ovest ;

che la Società Cooperativa Onlus G. Di Vittorio di Massa ha presentato in data 09/04/2015 un Progetto di Gestione specifico per la realizzazione di un soggiorno estivo al mare di 6 giorni (5 notti) da realizzarsi nel mese di giugno 2015, approvato dalla G.E. della SDS con deliberazione n. 13 del 6.5.2015;

TUTTO CIO' PREMESSO

In esecuzione del Decreto sopra richiamato è stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione del progetto relativo al "Soggiorno estivo 2015" da sottoscrivere tra :

- fra Società della Salute della Zona Fiorentina Nord-Ovest (da qui di seguito S.d.S.) con sede in Sesto Fiorentino, Via Gramsci, 561 (FI) – C.F. e partita IVA 05517820485 – nella persona del Dottor Franco Doni, nominato con Decreto del Presidente n. 2 del 18/03/2015, domiciliato per la carica presso la stessa S.d.S.;
- e la G.Di Vittorio Società Cooperativa Onlus di Massa con sede in Via Del Cesarino n.38, P.I. n. 00194480455 , legalmente rappresentata dal/la Sig. nato/a a il , in qualità di Cooperativa d'ora in poi indicata nel presente atto come Gestore del Progetto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest affida al Gestore del Progetto la realizzazione di un Soggiorno di 6 gg (5 notti) per n. utenti provenienti dai Centri di Socializzazione Camporella, Pendolino e Comunità alloggio di Via Piave, presso la Casa Vacanze "Villa Marina" di Igea Marina (RM), nel periodo che va dal giorno giugno al giorno giugno 2015;

Le attività previste sono dettagliate nel progetto "Soggiorni estivi 2015" approvato dalla Giunta Esecutiva SdS con deliberazione n. 13 del 6.5.2015;

Art. 2

La Società della Salute Zona individua quale "Responsabile di Progetto" il Responsabile SDS Strutture per Adulti Disabili a gestione diretta, Geom. Alberto Biagi

Al Responsabile di Progetto è demandato il compito di:

- mantenere i rapporti con il Gestore del Progetto;

- verificare che le attività si svolgano da parte del soggetto gestore nel pieno rispetto di quanto previsto dal Progetto.

Il Gestore del Progetto, in accordo con la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, si impegna a modificare le attività in base ad esigenze che potrebbero sopravvenire nel corso della realizzazione del progetto e a concordare con essa eventuali e diverse modalità di erogazione del servizio.

Il Gestore del Progetto individua quale proprio Referente di questo Progetto, il/la Sig.....

Art. 3

Il Gestore del Progetto metterà a disposizione, per lo svolgimento delle attività, personale in possesso dei titoli e/o delle qualifiche indicate dal progetto, e comunque adeguatamente formato ed idoneo, sotto il profilo professionale e morale, allo svolgimento dei compiti assegnati.

Il Gestore del Progetto si impegna alle eventuali sostituzioni in caso di malattia o altre cause giustificate degli operatori impegnati nel progetto o a fronte di eventuali accertate inadempienze degli stessi.

Il Gestore del Progetto garantisce inoltre che detto personale è coperto da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Il Gestore del Progetto dovrà altresì osservare nei riguardi del personale impiegato nello svolgimento del servizio tutte le leggi, regolamenti e contratti disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa, e quelle relative alla igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Le eventuali prestazioni di servizi all'utenza che non vengano effettuate direttamente dal gestore del Progetto, dovranno essere effettuate tramite prestatori di servizi idonei e qualificati sotto ogni profilo.

Art. 4

Tutte le spese relative all'organizzazione e realizzazione del progetto in oggetto sono a totale carico del Gestore del Progetto.

Art. 5

Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno presso struttura ricettiva denominata Casa vacanze Villa Marina di Igea Marina (RM) , Via Pinzon e nella spiaggia attrezzata di pertinenza .

Art. 6

Il Gestore del Progetto si impegna a rilevare e a fornire alla Società della Salute tutti i dati relativi all'utenza partecipante al Soggiorno e alle prestazioni erogate sulla base di specifica modulistica predisposta e ad elaborare, utilizzare e mettere a disposizione dell'ente suddetto gli strumenti di verifica dei risultati attesi indicati nella Scheda di progetto.

Il Gestore del Progetto s'impegna a predisporre appositi prospetti di presenza degli operatori. Tali prospetti contenenti i nominativi degli operatori, titoli e mansione svolta, giorno e orario di servizio effettuato dovranno essere allegati alle fatture di riferimento emesse dal Gestore del Progetto.

Dovrà anche essere tenuto un registro delle presenze dei partecipanti, evidenziando il Comune di residenza, ai fini della fatturazione delle spese. Tale registro dovrà essere trasmesso alla Società della Salute entro il giorno 5 del mese successivo a quello di svolgimento del Soggiorno.

Il Gestore del Progetto s'impegna anche a conservare e trasmettere, se richiesto, copia delle ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Il Gestore del Progetto si impegna infine a predisporre una relazione finale sulle attività svolte e obiettivi raggiunti con particolare riferimento al benessere psicofisico, all'autonomia personale ed alla socializzazione dell'utente in ottemperanza a quanto indicato nel Progetto.

Il Gestore del Progetto, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, si impegna a non comunicare, diffondere e comunque utilizzare dati personali ed informazioni assunte nell'espletamento del servizio.

Art. 7

La durata della presente convenzione è stabilita per il periodo di effettuazione del soggiorno. Le specifiche attività da realizzarsi in attuazione della convenzione avranno durata corrispondente alla temporizzazione prevista dal progetto per ciascun modulo e relative articolazioni.

Art. 8

Il Gestore del Progetto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni.

Il compenso per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione è determinato complessivamente in massimo € 15.057,00 IVA esclusa, sulla base del numero di partecipati effettivi sulla base del seguente calcolo:

- €uro 13.384,00 esclusa IVA se aderiscono 8 persone e quindi pari ad €uro 1.673,00 pro-capite più IVA;
- €uro 13.090,00 esclusa IVA se aderiscono 7 persone e quindi pari ad €uro 1.870,00 pro-capite più IVA
- €uro 15.057,00 esclusa IVA se aderiscono 9 persone e quindi pari ad €uro 1.673,00 pro-capite più IVA

Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione dietro presentazione di fattura sulla base del numero effettivo dei partecipanti al Soggiorno.

La fattura dovrà essere intestata alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest, Gestione Associata Servizi Sociali, Via Gramsci 561, 50019 Sesto Fiorentino (FI) P.I. 05517820485;

Per le modalità di invio della fattura elettronica si rinvia alle modalità indicate sul sito della SDS.

Il pagamento verrà effettuato dall'Ente previa verifica degli adempimenti relativi alla regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile) con i dati, che se dovuto, il Gestore del Progetto si impegna a fornire alla SdS.

Art. 9

Il compenso massimo di cui all'art. 8 è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa che il Gestore del Progetto si assume senza che nulla sia dovuto in caso di costi eccedenti il preventivo di spesa.

Art. 10

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni economiche del contratto che non sia prevista dal presente atto.

Art. 11

Il adempie agli obblighi posti dalle L.R.T. 82/2009 e L. R.T. 49/2010 sull'Accreditamento delle strutture e dei Servizi alla persona, per le attività oggetto della presente convenzione, qualora esse ne siano soggette.

Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, la Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta al Gestore del Progetto.

Art. 12

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 13

Per quanto non previsto espressamente dal presente atto, le parti si riportano alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

per la Società della Salute Zona Fiorentina N/O

.....

Il Legale Rappresentante della Cooperativa

.....